Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Mercoledì, 18 luglio 1934 - Anno XII** — **Numero 167**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

Le rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti coi sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 167 DEL 18 LUGLIO 1934-XII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **Società generale elettrica Cisalpina già Società generale elettrica dell'Adamello, in Milano:** Obbligazioni 6 % ex Società generale elettrica dell'Adamello, emissione 1930, sorteggiate il 20 giugno 1934. — **Amministrazione provinciale di Bologna:** Titoli del prestito universitario sorteggiati il 25 giugno 1934. — **Società Andrea Maffizzoli, in Toscolano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 marzo 1934. — **Municipio di Piacenza:** Obbligazioni del prestito comunale sorteggiate il 19 giugno 1934. — **Comune di Vernio:** Obbligazioni sorteggiate il 17 giugno 1934. — **Città di Fiume:** Obbligazioni del prestito comunale di 20 milioni di corone sorteggiate il 1° giugno 1934. — **Eridania Zuccherifici Nazionali, in Genova:** Obbligazioni ipotecarie 5 per cento sorteggiate nella 4ª estrazione del 27 giugno 1934. — **Società romana di elettricità, in Roma:** Obbligazioni 6 % acquistate direttamente sul mercato per l'ammortamento. — **Società tiberina di elettricità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1934. — **Ferrovie del Renon, in Bolzano:** Titoli sorteggiati il 2 luglio 1934. — **Comune di Monza:** Titoli del prestito civico 1903 estratti e non presentati per l'incasso al 30 giugno 1934. — Obbligazioni dei prestiti civici 1903 e 1927 sorteggiate il 30 giugno 1934.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 giugno 1934, n. **1098.**

Regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Loiano e di Monterenzio in dipendenza dell'aggregazione al secondo della frazione S. Benedetto del Querceto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti la legge 9 aprile 1931, n. 427, con la quale la frazione S. Benedetto del Querceto fu staccata dal comune di Loiano ed aggregata a quello di Monterenzio, nonchè il Regio decreto 17 maggio 1933, n. 950, col quale fu delimitato il territorio della frazione anzidetta;

Vedute le deliberazioni 15 marzo 1934 del podestà di Monterenzio e 16 marzo 1934 del podestà di Loiano, con le quali fu approvato il progetto predisposto dalla Prefettura di Bologna per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni medesimi in dipendenza della variazione di circoscrizione disposta con legge 9 aprile 1931, n. 427;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Bologna nell'adunanza del 4 aprile 1934;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Monterenzio e di Loiano, in dipendenza della variazione di circoscrizione disposta con la legge 9 aprile 1931, n. 427, avrà luogo in conformità al progetto predisposto dalla Prefettura di Bologna ed approvato dai podestà dei Comuni interessati con le deliberazioni sopracitate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 349, *foglio* 29. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 giugno 1934, n. **1099.**

Revoca della dichiarazione di zona malarica dei territori di alcuni Comuni della provincia di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, che apporta modifiche nell'ordinamento sanitario del Regno;

Veduti i Nostri decreti 25 agosto 1902, n. 397, 22 febbraio 1903, n. 79, 25 giugno 1903, n. 298, 18 febbraio 1904, n. 86, 22 agosto 1904, n. 486, e 1° giugno 1905, n. 314, con i quali fu provveduto alla dichiarazione delle zone malariche dei comuni di: Anguillara Sabazia, Arsoli, Artena, Campagnano di Roma, Castelmadama, Castelnuovo di Porto, Cerreto Laziale, Ciciliano, Cineto Romano, Civitella S. Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Gerano, Gorga, Grottaferrata, Labico, Capena (già Leprignano), Mandela, Marcellina, Mazzano Romano, Mentana, Montorio Romano, Morlupo, Nazzano, Nerola, Palestrina, Palombara Sabina, Pisoniano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Rocca di Papa, Rocca Priora, Roiate, Roviano, Sacrofano (già Scrofano), Sambuci, S. Gregorio da Sassola, S. Polo dei Cavalieri, Torrita Tiberina, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano e Zagarolo della provincia di Roma;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono revocate le dichiarazioni di zona malarica fatte con i suindicati Nostri decreti per il territorio dei comuni di: Anguillara Sabazia, Arsoli, Artena, Campagnano di Roma, Castelmadama, Castelnuovo di Porto, Cerreto Laziale, Ciciliano, Cineto Romano, Civitella S. Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Gerano, Gorga, Grottaferrata, Labico, Capena (già Leprignano), Mandela, Marcellina, Mazzano Romano,

Mentana, Montorio Romano, Morlupo, Nazzano, Nerola, Palestrina, Palombara Sabina, Pisoniano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Rocca di Papa, Rocca Priora, Roiate, Roviano, Sacrofano (già Scrofano), Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Torrita Tiberina, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano e Zagarolo della provincia di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 349, *foglio* 30. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 giugno 1934, n. **1100.**

Caratteristiche tecniche dei francobolli celebrativi del decennale dell'annessione di Fiume al Regno d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1934, n. 453, col quale è stata autorizzata l'emissione di speciali francobolli celebrativi del decennale dell'annessione di Fiume al Regno d'Italia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I francobolli celebrativi del decennale dell'annessione di Fiume al Regno d'Italia sono emessi con riproduzione a sistema fotocalcografico, su carta filigranata, nelle dimensioni, pel disegno, di millimetri 21 x 37.

Il disegno è composto da una cornice che riproduce un arco romano esistente in Fiume e che racchiude una vignetta. Due rettangoli limitano la cornice e contengono in alto le diciture « A. XII. Poste Italiane » e lo Stemma italiano, in basso l'indicazione del valore e la leggenda « Decennale di Fiume ».

Le vignette raffigurano i soggetti seguenti:

A) Gruppo per la francatura delle corrispondenze e per il pagamento delle tasse di raccomandazione e di assicurazione;

1° nei valori da cent. 10 e 20, in alto la bandiera italiana, l'àncora della R. nave « Emanuele Filiberto » e la data « 4 novembre MCMXVIII »; in basso una veduta di Fiume;

2° nel valore di cent. 50, il Comandante Gabriele D'Annunzio, nell'uniforme di legionario fiumano, mentre presenzia al giuramento dei volontari della marcia di Ronchi e la data « 12-IX-MCMXIX »;

3° nel valore di lire 1,25, una veduta delle barricate erette dai legionari fiumani davanti alla torre di S. Vito e la data « 24-28 dicembre MCMXX »;

4° nel valore di lire 1,75 + 1, l'annessione della città di Fiume alla Madre Patria, simboleggiata con due braccia vigorose che sollevano una corona murale, sulla quale figurano la torre di S. Vito, quelle civiche di Roma - Milano - Firenze ed il campanile di Venezia e la data « 22 febbraio MCMXXIV »;

5° nel valore di lire 2,55 + 2, il Nostro arrivo a Fiume sull'esploratore « Brindisi », che si profila contro l'arco di trionfo, per la circostanza eretto in Fiume e la data « 16-III-MCMXXIV »;

6° nel valore di lire 2,75 + 2,50, la potenza dell'antica Roma, della Repubblica Veneta e dell'Italia Fascista, sul « Mare Nostrum » con una trireme romana, una galera veneta e un moderno incrociatore italiano.

B) Gruppo per le sopratasse speciali di trasporto aereo:

1° nei valori di cent. 25 e 75, una veduta del porto di Fiume e un idrovolante che prende quota;

2° nei valori di cent. 50 e di lire 1 + 0,50, il monumento ai caduti per la causa fiumana eretto sul molo principale di Fiume;

3° nel valore di lire 2 + 1,50 un rilievo geografico comprendente tutto il territorio annesso all'Italia con le isole di Cherso e Lussin, e le leggende « Fiume-Cherso-Lussin »;

4° nel valore di lire 3 + 2, il dominio di Roma imperiale su Fiume e su tutto il territorio Carsico, simboleggiato dal « Vallum Julium » costruito dai romani nell'anno XII avanti Cristo.

C) Gruppo pel pagamento globale della tassa minima di affrancatura delle lettere, del diritto di recapito per espresso e della sopratassa speciale di trasporto aereo:

nei valori di lire 2,25 + 1,25 e 4,50 + 2, la cerimonia dell'alzabandiera alla sede della Fondazione « Citta di Fiume » per le Colonie infantili fasciste marine e montane.

I colori dei singoli valori sono i seguenti:

1° Pel gruppo di cui alla lettera *A* sopraindicata:

Valore da lire 0,10 . . . . colore bruno scuro
» » » 0,20 . . . . » rosso
» » » 0,50 . . . . » violetto
» » » 1,25 . . . . » azzurro
» » » 1,75 + 1 . . » bleu nero
» » » 2,55 + 2 . . » viola rosso
» » » 2,75 + 2,50 . » verde oliva

2° Pel gruppo di cui alla lettera *B* sopraindicata:

Valore da lire 0,25 . . . . colore verde
» » » 0,50 . . . . » bruno chiaro
» » » 0,75 . . . . » sanguigno
» » » 1,00 + 0,50 . » viola
» » » 2,00 + 1,50 . » bleu scuro
» » » 3,00 + 2,00 . » nero caldo

3° Pel gruppo di cui alla lettera *C* sopraindicata:

Valore da lire 2,25 + 1,25 . colore verde
» » » 4,50 + 2,00 . » rosso

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 349, *foglio* 32. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 giugno 1934, n. 1101.

Regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra le provincie di Avellino e di Foggia a seguito delle variazioni di circoscrizione disposte con i Regi decreti-legge 14 luglio 1927, n. 1301, e 24 gennaio 1929, n. 106.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti-legge 14 luglio 1927, n. 1301, e 24 gennaio 1929, n. 106, convertiti rispettivamente nelle leggi 13 novembre 1928, n. 3087, e 24 giugno 1929, n. 1270, con i quali i comuni di Accadia, Orsara di Puglia, Anzano degli Irpini e Monteleone di Puglia furono staccati dalla provincia di Avellino ed aggregati a quella di Foggia;

Vedute le deliberazioni 19 dicembre 1933 del Rettorato della provincia di Avellino e 4 gennaio 1934 del Rettorato della provincia di Foggia, con le quali sono stati approvati gli accordi conclusi addì 30 ottobre 1933 fra i presidi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra le Provincie stesse in dipendenza delle variazioni di circoscrizione disposte con i Regi decreti-legge sopra citati;

Veduti i pareri favorevoli espressi dalle Giunte provinciali amministrative di Avellino e di Foggia rispettivamente nelle adunanze del 16 e del 18 maggio 1934;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra le provincie di Avellino e di Foggia, in dipendenza dell'aggregazione a quest'ultima dei comuni di Accadia, Orsara di Puglia, Anzano degli Irpini e Monteleone di Puglia, sarà provveduto in conformità degli accordi approvati con le surriferite deliberazioni dei due Rettorati provinciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 33. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1102.

Riordinamento dei servizi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1211, riguardante la fusione dell'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato nell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Ritenuta l'assoluta necessità e l'urgenza di adottare i provvedimenti necessari per dare all'Istituto unità di amministrazione e di indirizzo;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il commissario straordinario dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1211, è autorizzato, in deroga a qualsiasi disposizione generale o speciale:

a) ed emanare il nuovo regolamento organico degli uffici e del personale dell'Istituto stesso;

b) a stabilire le norme transitorie per l'inquadramento del personale nei nuovi ruoli organici e per la dispensa di quello, di qualunque ufficio o grado, che a suo giudizio insindacabile — per soppressione di posti o perchè riconosciuto inidoneo in relazione alle esigenze di riordinamento degli uffici e servizi — non potrà trovare adeguato collocamento nei nuovi organici;

c) a sospendere la corresponsione di ciò che risulterà dovuto al personale dispensato quando siano in corso accertamenti in via amministrativa di danni risentiti dall'Istituto per colpa, negligenza o inosservanza dei doveri nell'esercizio delle funzioni attribuite al personale stesso, salva l'applicazione dei provvedimenti disciplinari che risultassero del caso.

Art. 2.

L'esecutorietà dei provvedimenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo è subordinata all'approvazione del Ministro per le finanze.

Art. 3.

Sono devolute alle riserve, costituite ai sensi dell'art. 14 del R. decreto 20 novembre 1924, n. 1945, le economie realizzate dall'Istituto nei decorsi esercizi e quelle che successivamente potranno essere realizzate sulle spese generali inerenti alla costruzione dei fabbricati e all'amministrazione di quelli in reddito.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 60. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1103.

Disposizioni per i concorsi nazionali del grano, dell'azienda agraria e di frutticoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 29 luglio 1925, n. 1313, e 29 luglio 1925, n. 1316, convertiti in leggi con la legge 18 marzo 1926, n. 562, l'art. 1 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 30, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898, e l'art. 3 della legge 25 gennaio 1934, n. 148, riguardanti provvidenze per l'intensificazione della cerealicoltura;

Visti il R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 17, convertito in legge con la legge 30 maggio 1930, n. 756, e la legge 6 aprile 1933, n. 382, riguardanti il 1° Concorso nazionale per l'incremento del patrimonio zootecnico ai fini del progresso della cerealicoltura;

Visti i Regi decreti 5 aprile 1926, n. 830, e 1° giugno 1933, n. 744, coi quali il Concorso nazionale per la Vittoria del grano fu esteso rispettivamente alle Colonie dell'Africa Settentrionale e alle Isole italiane dell'Egeo;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sostituire, alle suddette gare, altri concorsi orientati in relazione agli ulteriori sviluppi della battaglia del grano a seguito dei risultati che con essa si sono conseguiti;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per l'agricoltura e le foreste, per le finanze, per gli affari esteri e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con le modalità e ai fini che saranno specificati con decreti del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, saranno indetti, fra i conduttori di fondi nel Regno, nelle Colonie dell'Africa Settentrionale e nelle Isole italiane dell'Egeo, quattro concorsi nazionali del grano e dell'azienda agraria, rispettivamente per le annate agrarie 1934-35, 1935-36, 1936-37 e 1937-38, e, fra i conduttori di fondi nel Regno, un concorso nazionale di frutticoltura, il cui svolgimento comprenderà le suddette annate agrarie.

Il primo concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria e il concorso nazionale di frutticoltura saranno indetti entro il 31 luglio 1934.

Ogni concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria sarà dotato di premi per il complessivo importo di lire 3.200.000 e comprenderà quattro sezioni, aventi per oggetto rispettivamente l'incremento della produzione unitaria del grano, la razionale sistemazione dei terreni, il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame e l'incremento delle produzioni orticole pregiate.

Il concorso nazionale di frutticoltura sarà dotato di premi per il complessivo importo di L. 1.000.000.

Ciascuna sezione del concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria e il concorso nazionale di frutticoltura consteranno di una gara provinciale e di una gara nazionale.

Art. 2.

Il concorso nazionale per l'incremento del patrimonio zootecnico ai fini del progresso della cerealicoltura, bandito con decreto del Capo del Governo 7 febbraio 1930, in esecuzione del R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 17, è revocato.

Coloro che, alla data del presente decreto, risultino iscritti al detto concorso saranno considerati partecipanti, di diritto, al primo concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria (sezione per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame).

Art. 3.

Per le spese di ogni genere occorrenti per i concorsi di cui al presente decreto sono autorizzati, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli stanziamenti di L. 2.700.000 nell'esercizio finanziario 1935-36, di L. 4.700.000 in ciascuno degli esercizi finanziari 1936-37 e 1937-38 e di L. 4.800.000 nell'esercizio finanziario 1938-39.

Con i suddetti stanziamenti, nei quali resta assorbito quello di otto milioni di lire autorizzato col R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 17, e prorogato con la legge 6 aprile 1933, n. 382, sarà altresì provveduto ad ogni altra spesa che, negli esercizi finanziari suindicati, potrà occorrere per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, per la mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, prevista dall'art. 5 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, e per le gare e i concorsi locali di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1316.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 349, *foglio* 63. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 maggio 1934, n. 1104.

Dichiarazione formale dei fini di 24 Confraternite della provincia di Salerno.

N. 1104. R. decreto 28 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Salerno:

1. Congrega del Purgatorio, della Morte ed Orazione, in Roccadaspide.
2. Confraternita del SS. Rosario, in Casalvelino.
3. Confraternita di S. Mauro, in Nocera Inferiore.
4. Confraternita di S. Giuseppe, in Nocera Superiore.
5. Confraternita della SS. Trinità, in Campagna.
6. Congrega Monte dei Morti, in S. Valentino Torio.
7. Confraternita del Sacro Cuore di Gesù, in Costa di Mercato S. Severino.
8. Confraternita del SS. Sacramento e S. Maria delle Grazie, in Mercato S. Severino.

9. Arciconfraternita della Immacolata Concezione, in Mercato S. Severino.
10. Arciconfraternita di S. Maria Incoronata del Carmine, in Pagani.
11. Confraternita di S. Maria a Ponte di Molina di Vietri sul Mare.
12. Cava dei Tirreni (frazione S. Lucia) - Confraternita del SS. Rosario.
13. Salerno - Confraternita del Purgatorio.
14. Ceraso - Confraternita del Rosario.
15. Lanzara - Congregazione di S. Biagio.
16. Bracigliano - Congrega del SS. Rosario.
17. Tegiano Confraternita di S. Margherita.
18. Tegiano - Confraternita del SS. Crocifisso, Buona Morte e Purgatorio.
19. Eboli - Congregazione di S. Maria della Pietà.
20. Eboli - Congregazione di S. Vincenzo Ferreri.
21. Eboli - Congregazione di S. Margherita Vergine e Martire.
22. Cava dei Tirreni - Confraternita di S. Anna all'Olivo alle Caselle.
23. Cava dei Tirreni - Confraternita S.S. Filippo e Giacomo ed Immacolata ai Marini.
24. Cava dei Tirreni - Confraternita Natività di Maria SS. e S. Nicola in Dupimo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1934 - Anno XII

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-3082-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Antonio fu Andrea, nato a Tuble (Erpelle-Cosina) il 30 giugno 1912 e residente a Trieste, via Gatteri n. 22, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4676)

N. 11419-3083-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Antonio di Giovanni, nato a Sovischine il 22 gennaio 1900 e residente a Trieste, via dell'Istria, 139, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cristina Petretic di Giacomo, nata l'8 gennaio 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4677)

N. 11419-3085-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencic Antonio di Lorenzo, nato a Trieste il 23 dicembre 1875 e residente a Trieste, Chiadino, via Eremo, 158, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Il presente decreto, sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4679)

N. 50-1091.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batistic Augustina in Orel del fu Giuseppe e della fu Lasic Maria, nata a Biglia (Ranziano) il 25 agosto 1854 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2

del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5719)

N. 50-1090.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batistic Maria in Nardini di Giovanni e della Klancic Maria, nata a Gorizia il 22 novembre 1891 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5720)

N. 50-1104 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bucinel Antonio di Francesco e della Velisek Marianna, nato a Visnovico il 29 ottobre 1892 e residente a S. Martino-Quisca, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buzzinelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bucinel Maria Anna di Francesco Primozic, nata a Gorizia-Peumali il 12 agosto 1904, moglie;

Bucinel Ladislao Carlo di Antonio, nato a Visnovico il 26 settembre 1923, figlio;

Bucinel Giovanni Giuseppe di Antonio, nato a Visnovico il 21 giugno 1926, figlio;

Bucinel Francesco di Antonio, nato a Visnovico il 7 gennaio 1928, figlio;

Bucinel Maria Milena di Antonio, nata a Visnovico il 7 ottobre 1929, figlia;

Bucinel Antonio Daniele di Antonio, nato a Visnovico il 31 ottobre 1931, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di S. Martino-Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5721)

N. 50-267 F. - N. 50-13 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Fornasaric Maria in Zizmond fu Giuseppe e di Volk Maria, nata a Montespino il 2 settembre 1897 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fornasari » in « Sismondi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

5748)

N. 50-268 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Fornazaric evd. Beltram Maddalena fu Giovanni e fu Komel Apollonia, nata a Ville Montevecchio il 20 luglio 1867 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fornasari ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2

del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5749)

N. 50-269 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Fornazaric Leopoldo Giovanni del fu Giuseppe e di Rijavec Francesca, nato a Ville Montevecchio il 26 novembre 1907 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fornasari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Fornazaric Giuseppina di Beltram Giuseppe nata a Ville Montevecchio il 17 maggio 1910, moglie;

Fornazaric Giuseppe di Leopoldo, nato a Ville-Montevecchio l'11 dicembre 1932, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5750)

N. 50-270 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Fornazaric Paola in Gregoric fu Ilario e di Lukezic Rosalia, nata a Ville Montevecchio il 25 gennaio 1908 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fornasari ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5751)

N. 50-271 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Fornazaric Anna in Gregoric fu Giuseppe e fu Rijavec Francesca, nata a Ville Montevecchio il 4 luglio 1898 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fornasari ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5752)

N. 50-272 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Fornazaric Maria in Gorjan fu Giuseppe e di Gorjan Antonia, nata a Ville Montevecchio il 30 novembre 1906 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fornasari ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5753)

N. 50-277 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Fornazaric Giuseppina Maria in Zizmond fu Giovanni e di Komel Apollonia, nata a Ville-Montevecchio il 24 marzo 1872 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fornasari in Sismondi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5758)

N. 50-367 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Cej Maria in Jezersek di Francesco e di Jereb Maria, nata a Nova Oselice (Jugoslavia) il 21 novembre 1901 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cei ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5760)

N. 50-272 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrozic Antonio fu Valentino e della fu Nicolaucic Orsola, nato a Cerò Superiore il 13 maggio 1876 e residente a Cerò Superiore, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrogi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino-Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5761)

N. 50-1089 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baselj Marianna nata Respet fu Pietro e della fu Novinc Maria, nata a Circhina il 3 novembre 1876 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baselli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baselj Giovanni fu Giovanni, nato a Circhina il 10 dicembre 1906, figlio;
Baselj Teresa fu Giovanni, nata a Circhina l'11 ottobre 1908, figlia;
Baselj Caterina fu Giovanni, nata a Circhina l'8 aprile 1910, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5762)

N. 50-45 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restitu-

zione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Dornik Floriano fu Giovanni e della Maligoi Maria, nato a S. Floriano il 12 maggio 1874 e residente a S. Floriano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dorni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Dornich Cecilia fu Antonio Velliscech nata a Prepotto il 18 novembre 1889, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino-Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5763)

N. 50-383 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Giovanni del fu Antonio e di Rojc Francesca, nato a Montespino l'11 novembre 1864 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Anna fu Matteo Kravanja nata a Oltresonzia il 26 agosto 1871, moglie;

Cotic Maria in Kavcic, nata a Montespino l'8 settembre 1896, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5767)

N. 50-378 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Cotic Giuseppina nata Vodopivec fu Giuseppe e della fu Kavcic Giuseppina, nata a Montespino il 15 marzo 1888 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Giuseppe fu Giuseppe, nato a Montespino il 9 ottobre 1911, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5772)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 7 corrente è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 10 maggio 1934, n. 989, che approva il piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Trieste e le relative norme di attuazione.

(7128)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica.

All'art. 5, primo comma, linea 4ª dell'ordinanza Ministeriale del 21 maggio 1934, concernente norme per il trasporto degli animali con autoveicoli, agli effetti della profilassi zooiatrica, pubblicata a pagina 2597 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 maggio 1934, n. 127, ove è detto « puliti, lavati *o* disinfettati » deve leggersi « puliti, lavati *e* disinfettati ».

(7083)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 48.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 % Polizza comb.	10468	20 —	*Sturmo* Giulio *fu* Luigi, domiciliato a Cergnei (Udine).	*Sturma* Giulio *di* Luigi, dom. come contro.
Buon del Tesoro novennali 7ª serie	54 55	5000 — 5000 —	Frigerio Clelia ed Orsola fu *Alberto*, minori sotto la p. p. della madre Fumagalli Giuseppina, ved. Frigerio. Il secondo buono è con usufrutto a favore della madre.	Frigerio Clelia ed Orsola fu *Roberto detto Alberto*, minori ecc. come contro. Il secondo buono è con usufrutto come contro.
Cons. 5 %	361824	175 —	Spreafico *Luigi* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Mandelli Clementina fu Luigi ved. di Spreafico Giuseppe, dom. a Como.	Spreafico *Luigia-Bambina* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	181602	20 —	L'Abate Maria fu Giovanni Stefano, moglie di *Conte Giacomo-Giuseppe*, dom. a Putignano (Bari) ipotecata.	L'Abate Maria fu Giovanni Stefano, moglie di *Contegiacomo Antonio-Vincenzo-Giuseppe*, dom. come contro, ipotecata.
» » » » » »	252215 260561 269475 344192 411691 415840	90 — 90 — 90 — 25 — 30 — 25 —	Contegiacomo *Giusepepe* fu Pietro, dom. a Putignano (Bari) ipotecate.	Contegiacomo *Antonio - Vincenzo Giuseppe*, fu Pietro, dom. come contro, ipotecate.
3,50 %	289983	287 —	Scarnati *Carmela* di Giovanni, moglie di Bianco Giovanni, dom. a Rossano (Cosenza), vincolata.	Scarnati *Francesca-Carmela* di Giovanni, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	307028	155 —	Intestata come la precedente, libera.	Intestata come la precedente, libera.
»	511052	400 —	Mattaliano *Concetta* fu Michele, minore sotto la p. p della madre Sanfilippo Castrenza di Silvestro, ved. Mattaliano, dom. a Palermo	Mattaliano *Maria-Concetta* fu Michele, minore ecc. come contro.
»	402818	30 —	Paggi *Armida* fu Giovanni, ved. di Agabio Giovanni, dom. a Ghemme (Novara), ipotecata.	Paggi *Ermenegilda-Enrica* fu Giovanni, ved. ecc. come contro.
» Littorio	24191	2570 —	Salini Albertina fu Pietro, dom. a Veruno (Novara).	Salini Albertina fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Craveri Marietta fu Filiberto, ved. di Salini Pietro, dom. a Veruno (Novara).
Cons. 5 %	182145	5 —	Tripodi *Antonio* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Saraceno Teresa, dom. a Reggio Calabria.	Tripodi *Antonino* fu Pietro, minore ecc. come contro.
»	353113	410 —	*Fassio* Giovanna fu Giuseppe ved. di Alemano *Giovanni*, dom. a Grognardo (Alessandria).	*Fascio* Giovanna fu Giusepepe, ved. di Alemano *Giuseppe*, dom. come contro.
3,50 %	487276	472,50	Puca Maria-Concetta fu Benedetto, moglie di D'Amodio Angelantonio di *Raffaele*, dom. a S. Antimo (Napoli). Vincolata come dote della titolare costituita dalla di lei madre Bassolillo *Agnese* fu Carlo, ved. Puca, con patto di riversibilità.	Puca Maria-Concetta fu Benedetto moglie di D'Amodio Angelontonio di *Carmine-Raffaele*, dom. a S. Antimo (Napoli). Vincolata come dote costituita alla titolare dalla di lei madre Bassolillo *Maria-Agnese* fu Carlo, ved. Puca, con patto di riversibilità.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 23 giugno 1934 - Anno XII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6931)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in reazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sotto indicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 149 — Numero del certificato provvisorio: 16788 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Fontana Alfonso di Giuseppe da Riolunato — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 155 — Numero del certificato provvisorio: 61672 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Luttazi Giuseppe — Capitale: L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 156 — Numero del certificato provvisorio: 5639 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Solinas Maria di Quirico, minore — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 157 — Numero del certificato provvisorio: 28531 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Treu Giuseppe fu Giovanni — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 157-*bis* — Numero del certificato provvisorio: 27759 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Colia Luigi fu Giuseppe — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 159 — Numero del certificato provvisorio: 8312 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Fabri Alessandro — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 163 — Numero del certificato provvisorio: 10160 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 10 marzo 1927 — Ufficio di emissione: Trieste — Intestazione: Bussanich Nicolò di Nicolò da Trieste — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 164 — Numero del certificato provvisorio: 1128 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 11 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Romagnoli Clara di Vincenzo — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 165 — Numero del certificato provvisorio: 5292 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cagliari — Intestazione: Corona Ignazio fu Efisio, domic. in Cagliari - Quartucciu — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 166 — Numero del certificato provvisorio: 14486 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Schwazz di Rovere Emma — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 30 aprile 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6477)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 28 giugno 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor Oddo Novelli, console onorario di Grecia ad Ancona.

(7092)

In data 28 giugno 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor Carlo Giorgio Piola Caselli, console onorario di Svezia a Roma.

(7093)

In data 28 giugno 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor Giovanni Costantino, vice console onorario di Grecia a Bari.

(7094)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Annullamento di marchi di fabbrica.

Il marchio di fabbrica n. 25794 (volume 240, n. 11) registrato il 22 agosto 1924 al nome della Ditta F. Franchini & C. a Genova, e compreso nell'elenco n. 15-16 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1927, n. 17, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 9 novembre 1933, autenticata dal notaio dott. Antonio Cassanello, a Genova, e presentata all'Ufficio della proprietà intellettuale il 14 novembre 1933.

Roma, addì 23 aprile 1934 - Anno XII

(7084)

I marchi di fabbrica nn. 32345 e 32346 (volume 290, nn. 31 e 32), registrati il 22 febbraio 1926 al nome di Mario Bertolli, a Roma, e compresi nell'elenco n. 3-4 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1930, n. 256, sono stati annullati in seguito a rinuncia fattane dal titolare con dichiarazioni del 30 agosto 1933, autenticate dal notaio dott. Guido Politi, a Lucca, e presentate all'Ufficio della proprietà intellettuale l'11 dicembre 1933.

Roma, addì 23 aprile 1934 - Anno XII

(7085)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a posti gratuiti di studio nei Convitti nazionali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti gli articoli 164 e seguenti del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;
Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777;
Veduta la legge 6 luglio 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti di studio nei Convitti nazionali;

A) Posti di studio a carico del Ministero dell'educazione nazionale:

a) posti di studio ordinari, n. 20;
b) posti di studio per giovani appartenenti a famiglie residenti nelle nuove Provincie, n. 3;
c) posti di studio per giovani appartenenti a famiglie già profughe di guerra, n. 3;

B) Posti di studio a carico del bilancio dei Convitti:

d) posti di studio ordinari: Avellino 1, Bari 2, Campobasso 1, Catanzaro 1, Cosenza 1, Lecce 1, Lucera 2, Maddaloni 1, Milano 1 posto gratuito e 1 semigratuito; Napoli 2, Parma 2, Salerno 1;

C) Posti di studio a carico di fondazioni:

e) Fondazione Lalatta presso il Convitto nazionale di Parma: un posto gratuito (riservato ai giovani nati in Parma);

f) Fondazione Canopolo presso il Convitto nazionale di Sassari: un posto gratuito (riservato ai nati nella diocesi di Oristano);

g) Fondazione Rozzi presso il Convitto nazionale di Teramo: un posto gratuito (riservato ai discendenti della famiglia Rozzi ed, in mancanza, ai nati nel comune di Campli).

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti a giovanetti appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, i quali siano cittadini italiani o italiani non regnicoli, anche se mancanti della naturalità (salvo i requisiti speciali richiesti per i posti indicati sotto le lettere *e*), *f*), *g*), e che abbiano non meno di 6 anni e non più di 12 al 30 settembre 1934.

Dal requisito dell'età sono dispensati i concorrenti che siano alunni nei Convitti nazionali o di Convitti gestiti con concorso finanziario dello Stato.

Art. 3.

Il concorso è per titoli, da giudicarsi da una Commissione ministeriale.

Art. 4.

I concorrenti dovranno inviare istanza al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione media classica, scientifica e magistrale e degli Istituti di educazione - Divisione affari generali) non più tardi del 25 agosto 1934-XII.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la domanda ed i documenti sono esenti da tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1933-1934 con lo specchietto dei voti riportati. Coloro che abbiano compiuto il 10° anno di età debbono dichiarare nella domanda se hanno sostenuto esami di Stato, e in tal caso debbono esibire il certificato dei voti riportati negli esami stessi;

d) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sulla età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e da ciascuno dei componenti la sua famiglia (quando la famiglia risiede in Comune diverso da quello di origine, occorre analogo certificato anche del Comune di origine);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato) e per gli italiani non regnicoli, attestato del Console circa l'origine italiana della famiglia del concorrente ed i sentimenti italiani della famiglia stessa;

g) quando l'aspirante non sia orfano di guerra o orfano di cittadino caduto per le idealità nazionali, ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia si obblighi a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie;

h) quegli altri documenti che l'interessato ritenga di produrre nel proprio interesse, e specialmente quelli attestanti le preferenze di cui all'art. 6.

Art. 5.

I giovanetti che siano già alunni nei Convitti nazionali, sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), ma debbono attestare la loro qualità di convittori mediante un certificato del rettore del Convitto.

Coloro che aspirino ai posti di studio indicati nella lettera *C*) dell'art. 1 dovranno produrre i certificati che comprovino l'appartenenza di essi alle categorie ivi indicate.

Art. 6.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza agli orfani dei militari morti in guerra o a causa della guerra, o di cittadini morti a causa delle idealità nazionali, ai giovanetti figli di mutilati di guerra e di decorati al valore ed ai giovanetti iscritti all'Opera nazionale Balilla.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti.

Art. 7.

Il concessionario di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o la sede destinatagli o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatogli per la risposta o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

I giovanetti che otterranno il conferimento di un posto gratuito nei Convitti nazionali ne godranno fino al termine degli studi medi.

Art. 9.

Agli effetti del presente concorso i semiconvittori sono equiparati ai convittori.

Roma, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(7119)

Concorso a 24 posti gratuiti nell'Educandato femminile di San Demetrio di Zara.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1290;

Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777;

Veduti gli articoli 164 e seguenti del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per il conferimento di 24 posti gratuiti nell'Educandato femminile di S. Demetrio di Zara.

Art. 2.

Il concorso è per titoli.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza alle orfane dei militari morti in guerra, alle orfane dei cittadini morti a causa delle idealità nazionali, alle giovanette figlie di mutilati di guerra o di decorati di medaglia al valore ed alle giovani iscritte all'Opera nazionale Balilla.

Art. 4.

Le concorrenti dovranno far pervenire la domanda al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione media classica, scientifica e magistrale e degli Istituti di educazione) non più tardi del 25 agosto 1934.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la istanza ed i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) atto di nascita (legalizzato);

b) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato) e per le italiane non regnicole attestato del Console competente sulla origine italiana della famiglia della concorrente ed i sentimenti italiani della famiglia stessa;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà o, se trattasi di aspiranti non regnicole, dal console italiano;

d) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

e) certificato degli studi compiuti nell'anno 1932-33 con lo specchietto dei punti riportati, e, per coloro che abbiano sostenuti esami di Stato, il certificato dei voti riportati negli esami medesimi;

f) dichiarazione del podestà o del console sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

g) certificato del procuratore delle imposte o del console che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e da ciascun componente della sua famiglia (se la famiglia risiede in Comune diverso da quello di origine occorre analogo certificato anche per il Comune di origine);

h) stato di servizio militare del padre dell'aspirante e qualsiasi altro attestato comprovante le benemerenze patriottiche civili e militari dei componenti la famiglia dell'aspirante, con speciale riguardo agli attestati comprovanti i titoli di preferenza di cui all art. 3;

i) ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia si obbliga a pagare le tasse di primo ingresso e quelle accessorie. Potranno, in ogni caso, essere allegati tutti quegli altri documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse.

Art. 5.

Le concessionarie di un poso decadranno da ogni diritto se non ne prenderanno possesso nel termine fissato.

Art. 6.

Le giovanette che otterranno il conferimento di un posto gratuito godranno il beneficio sino al termine degli studi che si possono compiere nella città di Zara, salvo i casi di sospensione o decadenza.

Art. 7.

Il presente concorso sarà giudicato da una Commissione ministeriale della quale farà parte un rappresentante della Dalmazia.

Roma, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(7120)

Concorso a posti gratuiti nei Convitti nazionali « Silvio Pellico » di Ala, « Dante Alighieri » di Gorizia, « Fabio Filzi » di Pisino e « Francesco Scodnik » di Tolmino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 5 aprile 1925, n. 559, che istituisce 30 posti gratuiti presso il Convitto maschile « Silvio Pellico » in Ala;
Veduto il R. decreto 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce 60 posti gratuiti nel Convitto « Dante Alighieri » di Gorizia;
Veduto il R. decreto-legge 1° ottobre 1923, n. 623, con il quale vennero istituiti 60 posti gratuiti nel Convitto istriano di Pisino;
Veduto il R. decreto 21 ottobre 1926, n. 1897, modificato dal R. decreto 19 maggio 1932, n. 661, circa l'istituzione di 60 posti gratuiti nel Convitto « Francesco Scodnik » di Tolmino;
Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777;
Veduta la legge 6 luglio 1929, n. 1024;
Veduti gli articoli 164 e seguenti del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso a posti gratuiti nei seguenti Istituti:
Convitto « Silvio Pellico », Ala, n. 5 (riservati ai giovani della Venezia Tridentina che possano frequentare il locale Regio ginnasio);
Convitto « Dante Alighieri », Gorizia, n. 11 (riservati ai giovani della Venezia Giulia e di Zara che possano frequentare le locali scuole medie governative);
Convitto « Fabio Filzi » di Pisino, n. 15 (riservati ai giovani della Venezia Giulia e di Zara, che possano frequentare le locali scuole medie governative);
Convitto « Francesco Scodnik », Tolmino, n. 21 (di cui non più di due per la sezione femminile) riservati ai giovanetti e giovinette che possano frequentare le scuole medie locali governative.

Art. 2.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da una Commissione ministeriale.

Art. 3.

I posti suddetti saranno conferiti a giovinetti, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, i quali siano cittadini italiani, o italiani non regnicoli, anche se mancanti della naturalità, e non superino l'età di 12 anni al 30 settembre 1934.
Dal requisito dell'età sono dispensati i concorrenti che siano alunni dei Convitti nazionali o dei Convitti gestiti con il concorso finanziario dello Stato.
Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza agli orfani dei militari morti in guerra o a causa della guerra, o di cittadini morti a causa delle idealità nazionali, ai giovanetti figli di mutilati di guerra e di decorati al valore ed ai giovanetti iscritti all'Opera nazionale Balilla.

Art. 4.

I concorrenti dovranno presentare entro il 25 agosto 1934-XII al Ministero dell'educazione nazionale - Direzione generale istruzione media classica, scientifica e magistrale e degli istituti di educazione, le domande di ammissione corredate dai seguenti documenti:
a) atto di nascita (legalizzato);
b) certificato di sana e robusta costituzione fisica (legalizzato);
c) pagella di scuola media dell'anno scolastico 1933-34, oppure quando si tratti di candidati che abbiano sostenuto nella sessione estiva l'esame di ammissione alle scuole medie, il relativo certificato con l'indicazione dei punti riportati negli esami medesimi;
d) certificato del podestà (legalizzato) del Comune di residenza o del console italiano, dal quale risulti la professione del padre, il numero, l'età, la professione e il grado di parentela delle persone che compongono la famiglia dell'aspirante;
e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante o dagli altri componenti la famiglia. Quando la famiglia risiede in luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per il Comune di origine;
f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato) e, per gli italiani non regnicoli, attestato del console comprovante l'origine italiana della famiglia del concorrente ed i sentimenti italiani della famiglia stessa;
g) tessera d'iscrizione all'Opera nazionale Balilla;
h) quando l'aspirante non sia orfano di guerra o orfano di cittadino caduto per le idealità nazionali, ai predetti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia si obbliga a pagare le spese per i libri, oggetti di cancelleria, spese di corrispondenza, tasse scolastiche, ecc., secondo le indicazioni del rettore del Convitto.
Alla domanda potranno essere uniti tutti gli altri documenti che l'istante ritenga opportuno produrre nel proprio interesse. Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti. I titoli di preferenza di cui all'art. 3 dovranno essere attestati con certificati idonei.
La domanda e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 5.

Il concessionario del posto gratuito decadrà da ogni diritto se non ne prenderà possesso nel termine fissato dal Ministero.
Il vincitore del concorso conserverà il posto gratuito fino al compimento degli studi medi che si possono seguire nella stessa città, a condizione che se ne dimostri meritevole per profitto e per condotta.

Roma, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(7121)

Concorso a posti gratuiti e semigratuiti di studio negli Istituti di educazione femminile.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;
Veduto l'art. 43 del R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1312;
Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777;
Veduta la legge 6 luglio 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti e semigratuiti di studio negli Istituti di educazione femminile sotto indicati:
R. Conservatorio S. Caterina in Arezzo: n. 1 posto semigratuito;
R. Conservatorio S. Elisabetta in Barga: n. 13 posti gratuiti (da conferire in primo luogo a giovanette del comune di Barga e quindi dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e di tutti i comuni della Carfagnana);
R. Conservatorio S. Maria degli Angeli in Firenze: n. 1 posto gratuito;
Reale collegio delle fanciulle in Milano: n. 2 posti gratuiti;
Reale educandato S. Benedetto in Montagnana: n. 1 posto gratuito;
Reale educandato « Maria Adelaide » di Palermo: n. 2 posti semigratuiti;
Collegio femminile S. Agostino in Piacenza: n. 2 posti gratuiti;
R. Conservatorio femminile S. Giovanni Battista in Pistoia: n. 2 posti gratuiti (riservati alle figlie di insegnanti con preferenza alle orfane);
R. Conservatorio SS. Annunziata in S. Giovanni Valdarno: n. 1 posto semigratuito;

R. Conservatorio S. Chiara in S. Miniato: n. 5 posti semigratuiti (di cui tre da assegnare in caso di parità di condizioni alle native del comune di S. Miniato e due riservati a fanciulle delle Provincie meridionali e delle isole);

R. Istituto Signore Montalve alla Quiete in Sesto Fiorentino: n. 2 posti semigratuiti;

Reale collegio femminile « Agli Angeli » in Verona: n. 9 posti semigratuiti;

RR. Educandati femminili di Napoli: n. 2 posti gratuiti per figlie di benemeriti della Patria.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti a giovanette appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche che siano cittadine italiane, o italiane non regnicole, anche se mancanti della naturalità, e che abbiano non meno di 6 anni e non più di 12 al 30 settembre 1934-XII.

Dal requisito dell'età sono dispensate le concorrenti che siano alunne di Convitti nazionali o di altro Istituto pubblico di educazione femminile.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza alle orfane dei militari morti in guerra o a causa della guerra o di cittadini morti per le idealità nazionali, a giovanette figlie di mutilati di guerra o per la causa nazionale, alle figlie dei decorati al valore ed alle iscritte all'Opera nazionale Balilla.

Art. 3.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 4.

Le concorrenti dovranno inviare al Ministero dell'educazione nazionale, Direzione generale istruzione media classica, scientifica e magistrale e Istituti di educazione, apposita istanza, nella quale dovranno indicate l'Istituto eventualmente preferito.

L'istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti (l'istanza ed i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1933-34 con lo specchietto dei voti riportati. Coloro che abbiano compiuto il 10° anno di età devono dichiarare nella domanda se abbiano sostenuto esami di ammissione alla scuola media, e in tal caso, devono presentare un certificato con i voti riportati negli esami medesimi;

d) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sulla età e sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per il Comune di origine);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato) e, per le italiane non regnicole, attestato del console comprovante l'origine italiana della famiglia della concorrente ed i sentimenti italiani della famiglia stessa;

g) tessera dell'Opera nazionale Balilla;

h) quando l'aspirante non sia orfana di guerra o orfana di cittadino caduto per le idealità nazionali ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia si obblighi a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie.

Potranno inoltre essere uniti tutti gli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse. Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti. I titoli di preferenza di cui all'art. 2 dovranno essere attestati con certificati idonei.

L'istanza e i documenti dovranno pervenire a questo Ministero non oltre il 25 agosto 1934-XII.

Art. 5.

Le giovani che siano già alunne di Convitti nazionali o di Istituti pubblici di educazione femminile sono dispensate dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) *f*), ma debbono dimostrare la loro qualità di convittrici con un certificato della rettrice.

Art. 6.

Le concessionarie di un posto gratuito decadranno da ogni diritto se non ne prenderanno possesso nel termine fissato dal Ministero.

Art. 7.

Le giovinette che otterranno un posto gratuito negli Istituti di educazione femminile predetti, saranno esonerate soltanto dal pagamento della retta e, salvo i casi di decadenza, di sospensione o di revoca, godranno del beneficio fino al termine degli studi medi che si possono compiere nell'Istituto presso il quale il posto è concesso.

I posti semigratuiti danno diritto ad esenzione soltanto dal pagamento di metà della retta.

Roma, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(7122)

Concorso a 12 posti gratuiti nei Convitti nazionali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 2 luglio 1929, n. 1272, concernente provvedimenti per l'istruzione magistrale;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1932, n. 1067;

Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per il conferimento di 12 posti gratuiti da distribuirsi tra i Convitti compresi nel seguente elenco:

Convitti nazionali di: Aosta, Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Cagliari, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Lecce, Matera, Potenza, Reggio Calabria, Sassari, Siena, Sondrio, Teramo, Torino, Vibo Valentia.

Convitti: « Serristori » di Castiglion Fiorentino; Civico di Cremona; « Dante Alighieri » di Gorizia; Real Collegio di Lucca; « Benito Mussolini » di Mantova; « San Carlo » di Modena; Civico di Mondovì-Piazza; Comunale di Parenzo; Fascista « Milite Ignoto » di Pavia; « De Amicis » di Pinerolo; Municipale di Pinerolo; Comunale « Umberto I » di Rieti; Comunale « Umberto I » di Spoleto; Comunale « Raffaello » di Urbino; Comunale-Provinciale « Di Toppo Wassermann » di Udine; Civico di Vercelli; Comunale « Cordellina » di Vicenza; « Tommaseo » di Zara.

Art. 2.

Ai posti suddetti possono aspirare gli alunni maschi italiani, o italiani non regnicoli, anche se mancanti della naturalità, i quali siano iscritti o abbiano titolo a iscriversi nei Regi istituti magistrali, appartengano a famiglie di disagiate condizioni economiche e risultino meritevoli per condotta e profitto.

L'età massima per partecipare al concorso è di dodici anni al 30 settembre 1934, eccezione fatta per coloro che siano già alunni interni di Convitti nazionali o di Convitti tenuti da Provincie, da Comuni e da altri Enti aventi personalità giuridica.

Art. 3.

Il concorso è per titoli, da giudicarsi da apposita Commissione ministeriale.

Art. 4.

I concorrenti dovranno presentare istanza al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale istruzione media classica, scientifica e magistrale e Istituti di educazione) non oltre il 25 agosto 1934-XII. All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (l'istanza e i documenti sono esenti da tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato) e, per gli italiani non regnicoli, attestato del console competente circa l'origine italiana della famiglia del concorrente ed i sentimenti italiani della famiglia stessa;

c) certificato dal quale risultino la sana e robusta costituzione e l'assenza di imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di un insegnante ed impedirgli il pieno esercizio dei suoi doveri (legalizzato);

d) pagella scolastica dell'ultimo anno di studio, col risultato dello scrutinio finale, o certificato degli esami sostenuti nella sessione estiva del corrente anno. In entrambi i casi dovrà risultare la votazione ottenuta nelle singole discipline;

e) dichiarazione del padre o di chi ne fa le veci, dalla quale risulti che il candidato proseguirà o inizierà nell'anno scolastico 1934-35 gli studi magistrali;

f) certificato podestarile dal quale risulti la composizione della famiglia, il numero, l'età e la professione dei componenti la medesima con l'indicazione dell'ammontare del reddito ricavato dall'attività dei singoli componenti;

g) certificato del procuratore delle imposte circa l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante o dai genitori nel luogo di residenza o nei luoghi di residenza e di origine quando siano diversi;

h) tutti gli altri documenti che l'aspirante ritenga utile presentare e specialmente quelli attestanti le preferenze di cui all'articolo seguente.

Dalla presentazione dei documenti suindicati sono esonerati coloro i quali partecipino contemporaneamente ad altro concorso presso questo Ministero; dovranno però inviare apposita domanda corredata da un elenco dei documenti esibiti per l'altro concorso.

Art. 5.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza agli orfani dei militari morti in guerra o cittadini morti a causa delle idealità nazionali, ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra e di decorati al valor militare ed agli iscritti all'Opera nazionale Balilla.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti.

Art. 6.

I vincitori del concorso decadranno dal beneficio se non ne prenderanno possesso entro il termine che verrà fissato dal Ministero.

I vincitori che abbiano accettato godranno del beneficio sino al compimento degli studi presso l'Istituto magistrale.

Il godimento cesserà per uno dei motivi indicati nell'art. 11 del R. decreto 18 luglio 1932, n. 1067.

Art. 7.

Il Ministero corrisponde per ogni posto gratuito la retta di L. 4300 per il primo anno di godimento, e di L. 3500 per gli anni successivi, comprensiva delle spese di primo ingresso, accessorie e di tutte le spese per il mantenimento.

Art. 8.

Il godimento del posto gratuito è incompatibile con quello di una delle borse di studio previste dal R. decreto 18 luglio 1932, n. 1067.

Coloro che partecipino anche al concorso per le suddette borse devono dichiararlo nella domanda per il presente concorso e dichiarare altresì per quale dei due benefici intendano optare qualora vengano compresi nelle due graduatorie.

Roma, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(7123)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad indire concorsi per titoli a posti di medico di riparto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il rapporto della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 410/24/94042 in data 21 giugno 1934;

Visto l'art. 62 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato col R. decreto-legge 8 gennaio 1923, n. 34;

Visto il regolamento sanitario per le Ferrovie dello Stato approvato con decreto Ministeriale in data 7 febbraio 1928, n. 1787;

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire concorsi per titoli per coprire gradatamente 150 posti di medico di riparto.

Roma, addì 26 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro: PUPPINI.

(7102)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a 80 posti di segretario in prova, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 3062 del 15 maggio 1934-XII;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 410/24/107330 in data 2 luglio 1934-XII;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a 80 posti di segretario in prova nei ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono stabilite per i giorni 28, 29 e 30 luglio 1934.

Roma, addì 3 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: PUPPINI.

(7098)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.